

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"  
U.O. Regioni ed Enti Locali

Roma

ARAN - Protocollo Uscita



N.0012615/2018 del 19/06/2018

Al Comune di  
Ufficio Personale

Prot. n. 11928 del 25 maggio 2018  
Risposta a nota prot.5810 del 25 maggio 2018

Oggetto: art.15, comma 2 e art.17, comma 6, CCNL 21 maggio 2018

Nel merito della particolare problematica, sulla base della sintetica ricostruzione contenuta nella vostra nota, sembra doversi ritenere che, nel caso di specie, viene in considerazione una specifica forma di convenzione per la gestione associata di un servizio, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.n.267/2000.

In virtù di tale convenzione, viene costituito un unico ufficio tecnico che opera per i due enti interessati, con il conseguente venire meno delle precedenti corrispondenti strutture operanti presso gli stessi.

Se tale ricostruzione è esatta, costituendosi un ufficio comune con l'utilizzazione a tempo pieno del personale dei due enti coinvolti, non risulta possibile l'applicazione a questa fattispecie sia della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, sia di quella dell'art.17, comma 6, del CCNL del 21.5.2018.

Queste disposizioni, infatti, si riferiscono esclusivamente alle ipotesi del personale utilizzato a tempo parziale in parte presso l'ente di appartenenza ed in parte presso altro diverso ente o amministrazione o presso servizi in convenzione.

Pertanto, ad avviso della scrivente Agenzia, il valore della retribuzione di posizione della posizione organizzativa di nuova istituzione, nell'ambito della gestione associata, sarà determinato mediante applicazione dei criteri di graduazione a tal fine adottati dagli enti, secondo le previsioni dell'art.15, comma 2, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 e nel rispetto sia dei limiti minimi e massimi indicati nel comma 2 del medesimo art.15 (salvo che non si tratti di enti di cui all'art.13, comma 2, del medesimo CCNL) sia delle nuove regole in materia di finanziamento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative (art.15, comma 5, del CCNL del 21.5.2018)..

Poiché non si tratta di personale utilizzato a tempo parziale, non si pone alcun problema di riproporzionamento dell'ammontare della retribuzione di posizione da riconoscere al dipendente incaricato della titolarità della posizione organizzativa di cui si tratta.

Si resta, comunque, a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti necessari.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Dr. Gianfranco Rucco

VIA DEL CORSO 476,  
00186 ROMA  
C.F. 97104250580